

Il 26.01.2009 alla SUPSI

IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE DALL'ITALIA ALLA SVIZZERA

La pianificazione fiscale in caso di tassazione globale

Presentazione

Le persone fisiche residenti in Svizzera di nazionalità straniera e che non esercitano alcuna attività lavorativa nel nostro Paese possono essere tassate, in luogo che sugli elementi di reddito e di sostanza, sul dispendio. Questa forma di tassazione, nota anche come imposta forfettaria o imposta globale o ancora imposta sul dispendio, è apparentemente di facile applicazione, ma in realtà pone problemi di tecnica giuridica fiscale estremamente complessi in specie nell'ambito delle convenzioni internazionali con l'Italia e con la Germania.

L'interesse di questo istituto particolarmente favorevole ai contribuenti stranieri che non svolgono attività lucrativa in Svizzera, ha richiamato nel nostro Paese, tra gli altri, numerosi cittadini italiani precedentemente residenti in Italia. Qui nascono diversi problemi poiché il diritto interno fiscale italiano, e più precisamente l'art. 2 comma 2 bis TUIR, e il diritto internazionale tra Italia e Svizzera, all'art. 4 cpv. 5 lett. b, hanno posto una serie di norme volte ad ostacolare il trasferimento in Svizzera di cittadini molto facoltosi residenti in Italia.

Tuttavia vi sono degli accorgimenti, legalmente corretti, che consentono di limitare il diritto interno italiano, avvalendosi della convenzione internazionale pattuita tra Italia e Svizzera. È necessario però scegliere una particolare forma di tassazione globale che non è quella usuale, fondata sul dispendio: si tratta di adottare la tassazione globale modificata che pone una serie di problemi tecnici. Lo scopo di questo pomeriggio di studio è soprattutto quello di mettere in evidenza i termini fondamentali della pianificazione fiscale riguardante il trasferimento dall'Italia alla Svizzera di un cittadino italiano che intende essere tassato, non sugli elementi di reddito e di sostanza, ma sul dispendio.

Ai fini di una maggiore comprensione vengono elencate di seguito le norme più significative riguardanti il tema oggetto di questo pomeriggio di studio:

a) norme di diritto svizzero

- art. 13 della Legge tributaria ticinese riguardante la tassazione sul dispendio;
- art. 14 della Legge federale sull'imposta federale diretta riguardante la tassazione sul dispendio.

b) norme di diritto italiano

- art. 2 Testo unico sulle imposte sui redditi italiano (TUIR): la residenza delle persone fisiche in Italia;
- art. 2 comma 2 bis TUIR: l'inversione dell'onere della prova a carico dei cittadini italiani residenti in Italia che si iscrivono all'AIRE.

c) norme di diritto internazionale previste dalla convenzione italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni

- art. 1 della convenzione italo-svizzera: applicazione della convenzione alle persone che sono residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti;
- art. 4 cpv. 2 della convenzione italo-svizzera: i criteri applicabili in caso di doppio domicilio delle persone fisiche ai fini di stabilire il domicilio prevalente;
- art. 4 cpv. 5 lett. b della convenzione italo-svizzera: esclusione della residenza per una persona fisica che è tassata sulla base del dispendio.

Programma

a) La tassazione globale sul dispendio – Relatrice Donatella Ferrari

- gli aventi diritto;
- l'oggetto della tassazione;
- il dispendio;
- gli elementi di controllo;
- il recupero dell'imposta preventiva;
- il recupero parziale dell'imposta alla fonte estera su dividendi, interessi e canoni di licenza.

b) La tassazione globale modificata – Relatore Samuele Vorpe

- i limiti all'art. 4 sulla residenza delle persone fisiche previsti dalle convenzioni stipulate dalla Svizzera con l'Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, l'Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti d'America;
- la possibilità di usufruire dei vantaggi della convenzione mediante l'inclusione nella base imponibile degli elementi di reddito provenienti da uno o più di questi Stati, assegnati dalla convenzione per imposizione alla Svizzera;
- l'applicazione dell'aliquota mondiale;
- la possibilità del recupero integrale dell'imposta alla fonte prelevata da questi Stati su dividendi, interessi e canoni di licenza.

c) La tassazione globale sul dispendio e la tassazione globale modificata correlata al diritto interno tributario italiano con particolare riferimento all'art. 2 TUIR – Relatore Marco Bernasconi

- la nozione di residenza secondo l'art. 2 TUIR;
- le condizioni restrittive applicabili ai residenti in Italia di nazionalità italiana che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera (art. 2 comma 2 bis TUIR);
- i limiti posti dalla convenzione italo-svizzera (art. 4 cpv. 2) all'art. 2 TUIR;
- l'impossibilità di invocare la protezione del trattato per i globalisti tassati sul dispendio;
- il diritto alla protezione del trattato per i globalisti tassati sugli elementi di controllo (art. 14 LIFD, art. 13 LT) e sui redditi di fonte italiana assegnati per competenza impositiva alla Svizzera.

d) I casi concreti concernenti la possibilità di limitare il diritto interno italiano nei confronti delle persone fisiche di nazionalità italiana che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera scegliendo la tassazione globale modificata

- si farà riferimento alle decisioni delle Commissioni tributarie regionali italiane, all'istituto dell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), alla Circolare del Ministero delle finanze italiane riguardante i requisiti concreti sui quali si fonda la residenza fiscale della persona fisica in Italia.

Relatori

- **Marco Bernasconi**, dott., professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- **Donatella Ferrari**, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law e docente SUPSI
- **Samuele Vorpe**, economista aziendale SUP e assistente SUPSI

Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

Data, Orario, Luogo

Lunedì 26 gennaio 2009, dalle 14.00 alle 17.30, Aula La Grande, Stabile Le Gerre (Entrata A), secondo piano, Manno

Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro venerdì 23 gennaio 2009

Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno

tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21

sito: www.fisco.supsi.ch, email: diritto.tributario@supsi.ch

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

FC 08/09 – DSAS 109

Il trasferimento della residenza delle persone fisiche dall'Italia alla Svizzera

Mi iscrivo

Cognome	Nome	Professione
---------	------	-------------

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente	Via, N.
--------------	---------

NAP, Luogo	Tel.	E-mail
------------	------	--------

Data	Firma
------	-------

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera prima dell'inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

Condizioni generali

Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell'accettazione, farà stato l'ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax.

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate.

In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.